

## “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E IN FORMA ITINERANTE”

### Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della Legge Regionale n.1 del 07.01.2000 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.
3. Il regolamento può essere aggiornato, quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria.

### Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) Per mercato o mercato ordinario: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi;
- d) Per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) Per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale;
- f) Per fiera: la manifestazione di rilevanza locale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) Mostra-mercato: manifestazione di rilevanza locale limitata ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperta al pubblico indifferenziato;
- h) Sagra: manifestazione dei prodotti esposti che si svolge, per lo più a cadenza annuale in occasione di festività e di altre particolari circostanze locali, aperta al pubblico indifferenziato, ed avente per oggetto la vendita di merci e prodotti in genere tipici;
- i) Per mercati e fiere a merceologia esclusiva: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel regolamento di mercato;
- j) Per mercato straordinario: il mercato che è effettuato nella stessa area e con gli stessi operatori in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario;

- k) Per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c. e S.a.s.;
- l) Per presenze in un mercato: il numero delle volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;
- m) Per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- n) Per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- o) Per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare;
- p) Per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q) Per attività stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

### **Articolo 3 (Finalità)**

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) Riqualficazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche in particolare dei mercati e delle fiere al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di funzione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
- b) Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;
- c) Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) Pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
- e) Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali, montane, insulari, e sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
- f) Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologia dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- g) Assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa, o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, siano integrati nel modo migliore possibile con altre forme distributive ed eventualmente, con altri servizi ed attrezzature, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;
- h) Far sì che lo svolgimento del commercio su aree pubbliche avvenga di norma entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata.

### **Articolo 4 (Compiti degli uffici comunali)**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso il Responsabile delle Attività Produttive e Responsabile Comando Vigili Urbani.

2. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto

3. Ai fini dell'applicazione del canone COSAP:

- a) Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) Sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

### **Articolo 5 (Esercizio dell'attività)**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile delle Attività Produttive, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere immediatamente comunicato alla Camera di Commercio.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.
3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di un posteggio sulla stessa autorizzazione.
4. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
5. I posteggi liberi sono assegnati tenendo conto della compatibilità delle merci per settore merceologico e sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - Maggior numero di presenze maturate nel mercato o di presenze effettive maturate nella fiera, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione;
  - Maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata dall'operatore interessato.
6. Il commercio itinerante deve essere esercitato al di fuori delle aree di mercato di qualsiasi tipologia merceologica ad una distanza minima di 500 metri.  
Il commercio itinerante non è consentito nelle seguenti vie o piazze del territorio Comunale: Corso Italia-Piazza Cota-Via S. Michele-Piazza delle Rose e tratto adiacente di Via delle Rose sino all'incrocio con Via Mercato-Via Mercato-Piazza della Repubblica-tratto di Via Mortora San Liborio compreso tra l'incrocio di Corso Italia e la piazzetta antistante la chiesa di Mortora (inclusa) - aree antistanti le chiese del paese per un raggio di almeno 100 mt. E' fatta deroga al divieto di cui al precedente periodo in occasione di manifestazioni o occasioni di rilevante interesse pubblico previo rilascio di specifica autorizzazione.
7. Nell' esercizio del commercio itinerante è consentito agli operatori di occupare occasionalmente il suolo pubblico solo per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta. Pertanto, la permanenza di un operatore in possesso dell'

autorizzazione ex art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 114/98, oltre il tempo necessario alla vendita, ossia alle operazioni precisate al periodo precedente, configura l' esercizio dell' attività di commercio su area pubblica a posto fisso ex art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 114/98, in assenza del corrispondente titolo autorizzativo, sanzionabile ai sensi del successivo art. 29, comma 1, dello stesso Decreto. [nota: comma così modificato con D.C. n. 19/2005]

8. Gli operatori sono tenuti ad osservare le norme igienico-sanitarie e ad evitare il deposito sul suolo pubblico di rifiuti o prodotti in genere.
9. L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
10. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o Comune di provenienza.

#### **Articolo 6 (Adempimenti per l'inizio dell'attività)**

1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono produrre apposita dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114.
2. Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

#### **Articolo 7 (Rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" e Pubblicizzazione dei posteggi liberi)**

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale e secondo le modalità disciplinate dall'art. 27 della L.R. 1/2000;
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo "A", ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, il Comune deve far pervenire alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 Luglio di ogni anno, il numero dei posteggi residui disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extr'alimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.
3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul B.U.R.C. l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello del bando a cui i Comuni devono uniformarsi.
4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione al bando. Il servizio Attività Produttive del Comune espletterà il concorso, provvedendo in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei.
5. Il Comune provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione dei posteggi a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza dell'operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando i criteri indicati all'art. 8 del presente regolamento e come da art. 41 L.R. 1/2000.

6. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.
7. Entro il 30 Luglio di ogni anno, il Comune trasmette alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
8. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Comune comunica alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, (ai sensi dell'art.7 della L.R. 4 Aprile 1995, n.11), le notizie relative alle manifestazioni fieristiche di rilevanza comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale, internazionali, per l'inserimento delle stesse nel calendario regionale.

#### **Articolo 8 (Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi)**

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere rinnovata su istanza dell'interessato da presentare sei mesi prima della scadenza, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
2. L'assegnazione dei posteggi deve avvenire mediante avviso pubblico.
3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante lettera raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Qualora il termine della scadenza coincida con un giorno festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata. Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio e, se trattasi di posteggi liberi al mercato periodico del Lunedì pubblicato sul B.U.R.C.
4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando, in ogni mercato o fiera, ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità decrescenti:
  - a) Richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo "A" all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purchè il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
  - b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

In ulteriore subordine progressivo:

- c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
- e) maggior numero di familiari a carico;
- f) minore età del richiedente;
- g) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap con qualsiasi grado di invalidità;
- h) solo per i mercatini giornalieri *e per i posteggi fuori mercato (ccdd. posteggi isolati)* [le parole in corsivo sono state aggiunte con D.C. n. 19/2005] è il primo criterio è dato dal maggior numero di presenze sul territorio Comunale per lo stesso tipo di vendita, escluse fiere, mostre-mercato e manifestazioni fieristiche in genere;
- i) se trattasi di mercato alimentare, segue il criterio della qualifica di coltivatore diretto, documentata.

#### **Articolo 9 (Posteggi occasionalmente liberi. Assegnazione periodica)**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati giornalmente ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel rispetto del settore merceologico e dell'ordine di priorità indicato all'articolo 5, comma 5.

#### **Articolo 10 ( Rilascio delle autorizzazioni di tipo “B”)**

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “B”, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 28 comma 1, della Legge Regionale n.1 del 07.01.2000, provvede il Comune di residenza dell'operatore.
2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo “B”.
3. La nuova autorizzazione di tipo “B”, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.
4. In caso di società, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui la società stessa ha la sede legale.

#### **Articolo 11 (Modificazioni del contenuto merceologico della autorizzazione)**

1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita dal Comune che ha in carica la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente.

#### **Articolo 12 (Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche)**

1. L'operatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni cambio di domicilio e/o residenza, o di sede legale se trattasi di società.
2. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti l'operatore connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art.27 della Legge Regionale n.1 del 07.01.2000.

#### **Articolo 13 (Canone occupazione suolo pubblico – Tassa rifiuti solidi urbani – Tassa di rilascio e rinnovo autorizzazione)**

1. L'esercizio di attività commerciale su area pubblica con posteggio comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) e della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) secondo i rispettivi regolamenti comunali. Il pagamento del canone C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U. deve essere effettuato dal concessionario del posteggio con tre mensilità anticipate, secondo le modalità dettate dal Servizio Attività Produttive. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a giorni sette dal termine assegnato pone il concessionario in condizioni di morosità. Il Funzionario Responsabile delle Attività Produttive, in presenza di accertata morosità, emette atto di diffida nei confronti del concessionario perché provveda al pagamento dovuto entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell'atto. In caso di inottemperanza il Funzionario Responsabile dispone, con nuovo atto, la sospensione dell'attività di vendita per n. 4 mercati consecutivi. Se entro il termine del periodo di sospensione nemmeno sia stata regolarizzata la morosità da parte del concessionario, il Funzionario Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione e della concessione posteggio.
2. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.

#### **Articolo 14 (Istituzioni di nuovi mercati o posteggi. Priorità possibili)**

1. In caso di istituzioni di nuovi posteggi per uno o più giorni della settimana o del mese, nei mercati o nelle fiere, gli stessi saranno assegnati nel rispetto delle norme vigenti, previa comunicazione alla Regione Campania, ai sensi della L.R. n.1/2000, ai fini del bando di concorso. Nelle more si applica il disposto di cui all'art. 41 comma 12, della L.R. n.1/2000.
2. Il Consiglio Comunale individua e disciplina con apposita deliberazione i posteggi non ricadenti in area mercatale, definiti posteggi fuori mercato o isolati. [il presente comma è stato aggiunto con D.C. n. 19/2005)

#### **Articolo 15 (Manifestazioni fieristiche di rilevanza locale)**

1. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale si distinguono in tradizionali e specializzate nell'ambito delle tipologie di fiere, mostre-mercato, sagre.

#### **Articolo 16 (Manifestazioni fieristiche tradizionali di rilevanza locale)**

1. Le manifestazioni fieristiche tradizionali sono strettamente connesse a festività, ricorrenze o eventi di particolare interesse per gli usi, i costumi, le attività e le tradizioni locali.
2. Sono realizzate nell'area di interesse del territorio Comunale, con l'utilizzo di posteggi temporanei non predefiniti.
3. Possono partecipare gli operatori muniti di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (cosiddetti operatori professionali). Possono, altresì, partecipare i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
4. Per la partecipazione degli operatori professionali occorre il nulla osta del Funzionario Responsabile della 1<sup>a</sup> Area Attività Produttive. Il nulla osta è subordinato al parere favorevole del Comando dei VV.UU. circa le condizioni di viabilità ed al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) e della tassa di raccolta dei rifiuti solidi (T.A.R.S.U.).
5. Per la partecipazione degli operatori non professionali viene rilasciata dal Funzionario Responsabile delle Attività Produttive l'autorizzazione temporanea, ai sensi dell'art. 41, comma 14, L.R. n. 1/2000, previa presentazione di autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, D.Lgs n.114/98. L'autorizzazione è, altresì, subordinata al preventivo parere favorevole del Comando dei VV.UU. in ordine alle condizioni di viabilità ed al pagamento C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.
6. Per mostre di prodotti, con attività di vendita nei confronti dei visitatori, non è richiesta alcuna autorizzazione, purchè la vendita riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.
7. Per le mostre di cui al comma precedente è sufficiente l'autorizzazione alla manifestazione rilasciata dal Funzionario Responsabile delle Attività Produttive in

favore del promotore, previa presentazione di istanza corredata dall'elenco degli espositori e del tipo di prodotti.

Resta fermo l'obbligo del preventivo parere favorevole del Comando VV.UU. per la viabilità e del pagamento C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.

8. Le manifestazioni realizzate all'interno del mercato ortofrutticolo sono esentate dal pagamento C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.

Per esse non occorre il parere del Comando VV.UU., bensì del Direttore del Mercato Ortofrutticolo sulla fruibilità delle strutture.

L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile delle Attività Produttive

9. Per la manifestazione fieristica che si attiva in occasione della festività patronale e per le altre manifestazioni che determinano una rilevante partecipazione di operatori commerciali occorre provvedere alla formazione di apposita graduatoria tra gli stanti aventi diritto, stilata secondo i criteri di priorità previsti dal precedente art. 8, comma 4, lettere b) e successive, stabilendo che a parità di anzianità di presenze e come primo criterio successivo all'anzianità di presenze è data priorità di assegnazione agli operatori che trattano vendita di prodotti artigianali locali o derivanti da altre attività tipiche locali. Per "locali" si intende l'ambito della Penisola Sorrentina.

Le istanze di partecipazione, redatte in bollo, devono pervenire al competente servizio Attività Produttive entro il trentesimo giorno antecedente la data della ricorrenza.

Le assegnazioni sono effettuate sino alla concorrenza delle aree disponibili, a cura del servizio Attività Produttive di concerto con il Comando dei VV. UU. La graduatoria è approvata dal Funzionario Responsabile delle Attività Produttive e pubblicata all'Albo Pretorio. L'assegnazione del posteggio o area è riportata sul Nulla Osta di cui al precedente comma 4 o autorizzazione di cui al comma 5.

Per la festività patronale le aree di posteggio disponibili sono, in linea di massima, così individuate: Corso Italia (da incrocio con Via Bagnulo a incrocio con Piazza della Repubblica); Piazza Cota; Piazza delle Rose; Via Mercato; Piazza della Repubblica. E' data facoltà al Funzionario Responsabile delle Attività Produttive, di intesa con l'Assessore all'Attività Produttive e con l'Assessore al Corso Pubblico, di individuare ulteriori aree o spazi pubblici qualora ve ne sia la necessità e non si riscontrino inconvenienti di viabilità o di sicurezza pubblica, previo parere del Comando Vigili Urbani sotto gli aspetti della viabilità.

### **Articolo 17 (Manifestazioni fieristiche specializzate di rilevanza locale)**

1. Le manifestazioni fieristiche specializzate riguardano l'esposizione e/o lo scambio la vendita di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo ed affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali. Attraverso la loro realizzazione si crea affluenza e movimento di visitatori, mirando indirettamente anche alla promozione delle collaterali attività produttive e commerciali locali.
2. Esse sono realizzate in area predefinita, con posteggi distinti, di cui al successivo art. 44.
3. Esse possono essere di tipo permanente o temporaneo.
4. Le manifestazioni permanenti sono istituite dal Consiglio Comunale e seguono le discipline previste dagli artt. 35 e successivi della L.R. n. 1/2000.
5. Le manifestazioni temporanee, ossia aventi durata determinata, sono promosse dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, nella quale viene specificata la durata e la cadenza.

La durata non può essere superiore ad un anno, salvo rinnovo, sin quando, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, sussiste l'interesse pubblico.

La cadenza deve essere mensile o superiore, salvo il verificarsi di festività, ricorrenze o eventi particolari; in tali casi la cadenza può essere inferiore a quella mensile.

6. Possono partecipare gli operatori muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, nonché i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

Questi ultimi devono produrre autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs n. 114/98.

7. La pubblicazione della manifestazione avviene con affissione di avviso all'Albo Pretorio, nel quale devono essere specificati le modalità partecipazione ed il termine utile di presentazione dell'istanza che non può essere inferiore a giorni 30 (trenta) prima della data di svolgimento della manifestazione.

8. L'assegnazione dei posteggi viene fatta applicando i criteri di cui all'art. 41, comma 4, L.R. 1/2000.

9. Le manifestazioni fieristiche possono essere promosse e realizzate da associazioni di categoria e da associazioni Onlus. In tal caso la Giunta Comunale deve esprimere l'assenso o il dissenso alla manifestazione.

Per tali manifestazioni l'intera area può essere riservata all'associazione promotrice, per cui non ricorre l'obbligo dell'avviso pubblico preventivo richiesto dal precedente comma 4.

10. L'associazione promotrice deve presentare almeno dieci giorni prima della manifestazione l'elenco dei partecipanti ed i rispettivi spazi richiesti.

L'elenco deve essere corredato:

- a) Dalle istanze dei singoli partecipanti aventi in allegato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, oppure, in caso di operatori non professionali, l'autocertificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, D.Lgs 114/98;
  - b) Da esplicita liberatoria che tenga indenni gli Amministratori e Funzionari del Comune circa eventuali responsabilità sulla provenienza e sulla legalità del possesso dei prodotti esposti e/o in vendita.
  - c) Dalle ricevute di pagamento della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani per ciascun posteggio.
11. Per gli operatori muniti di autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la partecipazione alla manifestazione è subordinata al rilascio di concessione temporanea di posteggio da parte del Funzionario Responsabile delle Attività Produttive che avrà accertato il pagamento C.I.S.A.L. e T.A.S.S.
  12. Per i soggetti che non esercitano l'attività in modo professionale, la partecipazione alla manifestazione è subordinata al rilascio di autorizzazione temporanea, in uno alla concessione temporanea del posteggio, da parte del Funzionario responsabile della 1^ Area Attività Produttive che avrà verificato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti ex art. 5, D.L.gs n. 114/98, ed il pagamento C.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.
  13. La Giunta Comunale, nel provvedimento di promozione o di assenso della manifestazione può riservare, nella misura massima del 20% dell'area posteggi ad artigiani, nonché ai soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico

## **Articolo 18 (Trasmissione della concessione dei posteggi - Subentro nella titolarità dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area)**

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo quanto previsto al comma successivo.
  2. La cessione dell'azienda resta ininfluenza ai fini del trasferimento e relativa voltura dell'autorizzazione e della concessione posteggio al subentrante, qualora l'operatore cedente sia in una condizione di morosità nei confronti del Comune (es.: T.A.R.S.U. – C.O.S.A.P. – Canone di concessione, ecc.). Sin quando quest'ultimo non regolarizzerà il pagamento dovuto, non sarà consentita la voltura degli atti ed il subentrante non potrà usufruire del posteggio. E' fatta salva, comunque, la procedura di sospensione e revoca prevista dal precedente art. 13.
  3. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, decorrenti dalla data del conferimento di azienda, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
  4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.
  5. Il trasferimento della gestione o della proprietà della azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione nonché il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione. Le stesse potranno essere fatte valere dal subentrante ai fini della assegnazione della concessione dei posteggi, nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nonché ai fini dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipo B) di cui alla Legge 114/98, riferire a più posteggi, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla concessione.
- Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di concessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.
- Nell'ipotesi di affitto d'azienda appartenente al settore merceologico alimentare, il subentrante deve possedere uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 già alla data del contratto d'affitto. In caso di società il possesso di uno dei citati requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

#### **Articolo 19 (Modificazione dei mercati)**

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione dei nuovi mercati, sentite le Organizzazioni di categoria.
2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.
3. L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa

continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alle Organizzazioni di categoria.

4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitarie o in caso di calamità naturali.

#### **Articolo 20 ( NUOVI MERCATI: Dimensioni, attrezzature e parcheggi)**

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto della attività.
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra metri 0,50 e metri 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di metri 2 misurati nella parte più bassa.
6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabiliti per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.

#### **Articolo 21 (Caratteristiche generali delle aree pubbliche)**

1. Le aree pubbliche nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari, e i posteggi che siano isolati o in numero tale da non far raggiungere nel loro insieme la qualifica di mercato secondo la legislazione regionale e la pianificazione comunale dove si effettua il commercio dei prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche e in particolare devono essere:
  - a) Appositamente delimitate o recinte, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio per consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la necessità secondo la Ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministero della Salute ("Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" in G.U. 17.05.2002 n.114);
  - b) Dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera a) e alla energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
  - c) Dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;

- d) Corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero adeguati di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.
2. Il Comune è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta nei precedenti commi ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nel presente regolamento, delle prescrizioni contenute nella Ordinanza del Ministro della Salute 03.04.2002 nonché delle norme vigenti nel tempo, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono la qualifica di mercato.

#### **Articolo 22 (Delega)**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, a mezzo di delega scritta da comunicare preventivamente al Comune, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purchè socio familiare coadiuvante o dipendente.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

#### **Articolo 23 (Durata delle concessioni)**

1. Fermo restando il termine di validità e le modalità di rinnovo delle concessioni dei posteggi, il Funzionario Responsabile delle Attività Produttive, in presenza di motivazione di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sicurezza stradale, non procederà al rinnovo della concessione, previo avviso scritto all'interessato, da comunicare almeno quattro mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata A.R. Nell'avviso dovranno essere specificati i motivi che impediscono il rinnovo.
2. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area stessa da parte del Comune.

#### **Articolo 24 (Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica)**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito o, comunque, non in concessione.
2. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti,

- semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato o fiera.
3. E' obbligatoria la permanenze degli operatori nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo in casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
  4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, decorsi trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite.

#### **Articolo 25 (Normativa igienico-sanitaria)**

1. Ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art.28, comma 8 del D.Lg.vo 114/98, dal D.L. 155/97 e dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.

#### **Articolo 26 (Settori merceologici ammessi)**

1. E' ammesso il commercio di prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.  
Per il settore alimentare sono esclusi i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi vivi e dell'acquacultura e delle carni fresche.

#### **Articolo 27 (Vendita a mezzo di veicoli)**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati, dotati dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 28 (Revoca dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione dell'area – Sospensione dell'attività di vendita)**

1. In caso di particolare gravità o recidiva il Funzionario Responsabile delle Attività Produttive può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) Perda uno dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n.114/98;
  - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore ai 30 giorni, per comprovata necessità;
  - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, da documentare.
  - d) Nei casi di morosità previsti dal precedente art. 13
3. Nei casi indicati al comma 2, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza dalla concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.

4. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per il Comune, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine in altra area indicata dal Comune.

#### **Articolo 29 ( Calcolo delle presenze nelle fiere e nei mercati)**

1. L'operatore assegnatario di posteggio o suo delegato come da precedente art. 22 è tenuto ad essere presente nel mercato o nella fiera, al posteggio assegnato.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, o della fiera non è presente nel posteggio entro trenta minuti dell'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o delegati per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il servizio di Polizia Annonaria provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato e le trasmette, entro il primo giorno utile, al Settore Attività Produttive. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il predetto Settore.

#### **Articolo 30 (Validità delle presenze)**

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di potere di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione d'esercizio.

#### **Articolo 31 (Produttori agricoli)**

1. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/63, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e del D.P.R. 300/92.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè si tratti di denuncia regolare e completa.
3. Il Comune deve esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

#### **Articolo 32 (Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati)**

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio entro trenta minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, è effettuata dal Servizio di Polizia Annonaria per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quello di cui all'art. 5, comma 5.
3. Ai fini dell'assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al settore alimentare ed al settore non alimentare, se esistenti.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti che possiedono tale qualifica e, in mancanza, ad operatori in possesso di autorizzazione per esercitare l'attività su area pubblica.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi collocati su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e simili.

### **Articolo 33 (Mercati straordinari)**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 Gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. La programmazione segue le stesse modalità procedurali di cui al successivo art. 34.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca di cui all'art. 28.

### **Articolo 34 (Festività)**

1. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive, del Funzionario Responsabile delle Attività Produttive, del Comandante dei Vigili Urbani e delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, si procederà unitariamente alla definizione della proposta del calendario annuale delle festività e delle eventuali sospensioni mercatali. La proposta sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 35 (Ricollocamento parziale del mercato)**

1. In caso di spostamento, ristrutturazione, e comunque di ricollocamento parziale in altra sede del mercato, per motivi di ordine pubblico, viabilità, pubblico interesse, la ricollocazione dei posteggi deve tener conto, ove possibile, delle caratteristiche dei posteggi e dei settori merceologici a cui la preesistente situazione aveva abituato gli operatori e i consumatori, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 39, L.R. 07.01.2000, n. 1.

### **Articolo 36 (Strutture di vendita)**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per garantire una riqualificazione dei mercati e fiere, proceda all'acquisto di strutture da adibire all'attività di vendita su aree pubbliche, gli operatori potranno utilizzare tali strutture, sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 37 (Orario)**

1. L'orario di vendita nei mercati Comunali è fissato come segue:
  - Dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
  - Montaggio attrezzature ore 07.00;
  - Termine di smontaggio attrezzature ore 14.30;
2. Il Comune, sentite le Organizzazioni di categoria può provvedere a stabilire deroghe, limitate nel tempo, al normale orario di vendita;

3. Le fiere, fiere-mercato o mostre-mercato anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana tranne i festivi, diverso da quello del mercato settimanale.

#### **Articolo 38 (Regolazione della circolazione pedonale e veicolare)**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con Ordinanza del Funzionario Responsabile dell'Area di Vigilanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

#### **Articolo 39 (Provvedimento e tariffe per la concessione del suolo pubblico)**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il provvedimento di concessione del suolo pubblico avviene in contemporanea con il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" e nei casi di subingresso o reintestazione nella titolarità, al subentrante viene concesso il suolo per il residuale periodo nel decennio già in capo al precedente titolare e viene rilasciato dallo stesso ufficio che rilascia l'autorizzazione amministrativa.

#### **Articolo 40 (Sanzioni e procedure contenziose)**

1. Le violazioni alle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, incluse quelle del presente regolamento, sono perseguite con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29, D.L.gs. n. 114/98. Le violazioni al seguente regolamento non rientranti nella fattispecie di cui al menzionato art. 29, D.Lgs. n. 114/98, sono previste con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Area Attività Produttive.
2. Presso il Settore Attività Produttive è istituito l'Ufficio Contenzioso del commercio su aree pubbliche. Ad esso è attribuita la competenza dell'istruttoria dei ricorsi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e dell'adozione del provvedimento finale, secondo le modalità previste dalla Legge 689/81. Il Responsabile dell'Ufficio è il Responsabile delle Attività Produttive.

#### **Articolo 41 (Graduatorie nei mercati e fiere per gli operatori titolari di posteggio)**

1. Per ogni mercato o fiera il Comune deve predisporre una graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità, nel rispetto del settore merceologico:
  - Maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
  - In subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, debitamente autocertificata.
2. In caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi di un mercato o di una fiera, il Comune, sentite le Organizzazioni di categoria, stabilisce le condizioni per procedere alla rassegnazione dei posteggi, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1.
3. In caso di subingresso nella azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione volturata.

4. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una fiera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 1.

#### **Articolo 42 (Mercato settimanale)**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso si svolge a cadenza settimanale nella giornata del lunedì, come approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.4.1984.

Tale mercato periodico o settimanale ha sede provvisoria in Via delle Rose (nel tratto compreso tra gli incroci con Via Carlo Amalfi e Via Ripa di Cassano) ed in Via Mercato (nel tratto iniziale compreso tra l'incrocio con Via delle Rose e Piazza della Repubblica).

La sede definitiva è localizzata nell'ambito del Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che, come da previsione dell'adottato Piano Regolatore Generale (art. 59 – Norme di Attuazione), è da realizzarsi nella sottozona D13 "Nuove aree per attività produttive ricadenti in zona territoriale 4 del P.U.T.". La zona interessata è ubicata nelle immediate adiacenze e ad un'altezza intermedia di Via Cavone.

La composizione organica effettiva del mercato settimanale consta di n. 89 posteggi, pari ad una superficie complessiva di occupazione di mq. 3.765,20.

La dimensione dei posteggi è la seguente:

- n. 6 posteggi alimentari per un totale di mq. 250,00
- n. 76 posteggi non alimentari per un totale di mq. 3.431,20
- n. 7 posteggi produttori agricoli per un totale di mq. 84,00.

La tipologia del mercato settimanale è "non alimentare" e "alimentare" senza strutture fisse, ossia in area non attrezzata. Per il settore alimentare è escluso il commercio dei prodotti della pesca, dei molluschi bivalvi vivi, dell'acquacoltura e delle carni fresche.

La localizzazione, la configurazione e la composizione del mercato settimanale, come da attuale sede provvisoria, è rappresentata dalla planimetria allegata, riportante anche l'ubicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate al transito pedonale, ecc.

#### **Articolo 43 (Produttori agricoli)**

1. Per gli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti è riservata l'area individuata in Piazza della Repubblica con Delibera Consiliare N° 11 del 29.02.1996, esecutiva, *nonchè ulteriori eventuali aree individuate dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 28, comma 15, D.Lgs. 31.3.1998, n.114.* [le parole in corsivo sono state aggiunte con D.C. n. 19.2005]

#### **Articolo 44 (Area per manifestazioni fieristiche)**

Per le manifestazioni fieristiche (fiere – mostre/mercato – mostre/scambio – sagre) che non hanno una particolare ubicazione sul territorio Comunale, è destinata l'area di Piazza Cota e relativi posteggi, come individuata con Delibera Consiliare n.11 del 29.02.1996, esecutiva, nonché altra area individuata da Consiglio Comunale.

#### **Articolo 45 (Mercati giornalieri)**

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, ha la facoltà di istituire con Deliberazione Consiliare mercati giornalieri, ~~consistenti in uno o più posteggi~~, [parole soppresse con D.C. n. 19/2005] in una o più aree del territorio Comunale, per tipologie merceologiche alimentari o extra alimentari.

#### **Articolo 46 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3°, dello Statuto Comunale.

=====

Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18.7.2003 e successivamente modificato (vedi note in rosso) con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell'1.7.2005.